

TI_GERICHTE 16.1995.108 vom 25. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1995.108

FR: TI_GERICHTE 16.1995.108 du 25 mars 1996

IT: TI_GERICHTE 16.1995.108 del 25 marzo 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 25

marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1995 presentato da _____ rappr. da _____ Contro la sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa inappellabile promossa con istanza 13 marzo 1992 nei confronti di _____ patr. dall'avv. _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 7'800.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 13 marzo 1992 _____ ha convenuto in giudizio la società _____ con la quale - il 26 luglio 1990 - contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest'ultima a _____, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a dipendenza dell'allagamento dell'autorimessa sotterranea e conseguente danneggiamento del suo veicolo; che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria non ammettendo nessuna responsabilità per il danno lamentato da controparte di cui contesta pure l'ammontare; che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non avendo l'istante comprovato la consistenza del danno e non essendo neppure dati i presupposti di cui all'art. 58 CO; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 2 giugno 1995 del presidente di questa Camera, _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento a motivo della mancata preventiva procedura dinnanzi all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che la censura ricorsuale merita di essere accolta trattandosi di un rapporto di locazione di locali di abitazione che sottostà al nuovo diritto della locazione, in vigore dal 1. luglio 1990; che la giurisprudenza relativa agli art. 274 segg. CO ha oramai accertato l'obbligatorietà della procedura avanti all'ufficio di conciliazione per ogni controversia in materia di locazione, ivi compresi i casi per i quali detta competenza non è espressa-mente prevista alla legge (DTF 118 II 307; II CCA

E. 29

maggio 1995 _____ è accolto. Di conseguenza la sentenza 11 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dalla seguente pronuncia: 1. L'istanza 13 marzo 1992 è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse o spese di giustizia, compensate le ripetibili. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio

sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II
presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.